

# Corte di Cassazione

Sezione V

SENTENZA CIVILE

Sentenza del 13/01/2006 n. 643

## Intitolazione:

IVA - Accertamento - Infedelta' dati indicati in dichiarazione - Valore indiziario - Limiti.

## Massima:

In materia di accertamento Iva, l'infedelta' dei dati indicati nella dichiarazione, che puo' anche essere indirettamente desunta, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (art. 54, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), non puo' essere inferita dalla sola circostanza costituita dal fatto che la percentuale di ricarico applicata sul costo della merce venduta e' notevolmente inferiore a quella media, riscontrabile nel settore specifico di attivita' in aziende similari, in quanto le "medie di settore" non integrano un "fatto noto", storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello "ignoto", costituente l'oggetto del thema probandum, ma il risultato di una extrapolazione statistica di una pluralita' di dati che fissa una regola di esperienza, in base alla quale poter ritenere statisticamente meno frequenti i casi che si allontanano dai valori medi, rispetto a quelli che si avvicinano.

\*Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

## Testo:

Fatto

Ritenuto che l'Ufficio delle imposte dirette di L'Aquila ha rettificato la dichiarazione dei redditi della contribuente, signora L.Z., titolare dell'omonima impresa individuale, esercente il commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento e di accessori, a seguito dell'accertamento - effettuato in sede di verifica Iva - di un volume di affari superiore a quello dichiarato, relativo all'anno d'imposta 1990, applicando l'imposta evasa ed irrogando le conseguenti sanzioni pecuniarie;

che la rettifica, relativa all'anno 1990, si e' fondata su dichiarazioni di percentuali di ricarico (oscillanti dal 22 per cento del 1990 al 35 per cento del 1988 e 1991) considerate dall'ufficio come poco realistiche, sia riguardo a precisi riferimenti legislativi (il D.L. n. 853/1984, convertito, con modificazioni, nella L. n. 17/1995), sia rispetto ad attivita' similari;

che l'ufficio, tenuto conto degli sconti praticati, ha reputato congrua la percentuale di maggior valore nella misura del 50 per cento;

che la contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento per l'Irpef, davanti alla Commissione tributaria provinciale di L'Aquila, che l'ha respinto;

che avverso tale pronuncia la signora Z. ha proposto appello avanti alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che ha confermato la prima pronuncia;

che contro tale sentenza la predetta contribuente ha proposto ricorso per cassazione facendo valere, come unico motivo, la pretesa violazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 600/1973, e lamentando che nella specie la sostituzione delle percentuali di ricarico desunte dalla contabilita' dell'impresa con quelle presunte dall'ufficio non sarebbe stata operata attraverso il necessario confronto con dati certi, quali i prezzi di acquisto e quelli di vendita al pubblico e che, inoltre, il D.L. n. 853/1984 non conterrebbe alcuna disciplina rilevante, nella specie;

che il Procuratore generale ha concluso, ex art. 375 del codice di procedura civile, per la manifesta fondatezza del ricorso.

Considerato che il ricorso e' manifestamente fondato, in considerazione del consolidato orientamento di questa Corte, espresso nelle sentenze n. 10850/1994, n. 1628/1995, n. 8835/2001 e n. 15334/2002, nonche' nello specifico precedente (n. 15929/2001), intercorso tra le stesse parti, in relazione a identiche doglianze espresse con riferimento all'accertamento presupposto, relativo all'Iva, e alla sostanzialmente identica sentenza di merito, riguardante l'annualita' dell'imposta predetta (Iva relativa all'anno 1989), conseguente all'accertamento dei maggiori ricavi;

che, secondo tale principio, in materia di accertamento Iva, l'infedelta' dei dati indicati nella dichiarazione, che puo' anche essere indirettamente desunta, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (art. 54, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), non puo' essere inferita dalla sola circostanza costituita dal fatto che la percentuale di ricarico applicata sul costo della merce venduta e' notevolmente inferiore a quella media, riscontrabile nel settore specifico di attivita' in aziende similari, in quanto le "medie di settore" non integrano un "fatto noto", storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello "ignoto", costituente l'oggetto del thema probandum, ma il risultato di una extrapolazione statistica di una pluralita' di dati che fissa una regola di esperienza, in base alla quale poter ritenere, statisticamente meno frequenti i casi che si allontanano dai valori medi, rispetto a quelli che si avvicinano; e, secondo cui, il richiamo a tale regola di esperienza non comporta neppure un'inversione dell'onere della prova, addossando al contribuente l'onere di dimostrare le ragioni specifiche della divergenza dei propri dati da quelli medi, perche' nelle fattispecie normative previste dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972 l'infedelta' della dichiarazione costituisce la premessa stessa del sorgere del potere di accertamento induttivo;

che, come gia' rilevato nel precedente n. 15929/2001, i giudici di merito hanno fondato la decisione esclusivamente sulla base della divergenza delle percentuali di ricarico, applicate dalla ricorrente nel quadriennio di riferimento, rispetto a quelle minime riscontrate nel medesimo settore merceologico senza ancorarle a specifico riferimento a circostanze che potessero far presumere, fondatamente, l'omessa dichiarazione di corrispettivi da parte della contribuente;

che, il caso esaminato costituisce l'antecedente logico di quello oggetto della controversia in esame riguardante l'Irpef relativa all'anno 1990, onde essendo stata annullata la sentenza riguardante l'accertamento presupposto deve annullarsi anche quella relativa all'accertamento derivato;

che, in conseguenza dell'accoglimento della doglianza pregiudicante, espressa nei riguardi della decisione di merito costituente l'antecedente di quella oggi impugnata, quest'ultima deve essere cassata con rinvio della causa, per un rinnovato esame, rispettoso dell'enunciato principio diritto, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che provvedera' anche in ordine alla spese di questa fase.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo.